

**Scheda 25 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2003/2246 - ex art. 258 del TFUE**

“Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** MEF/Dipartimento Tesoro – Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 90 del Trattato CE, ai sensi del quale gli Stati Membri non possono applicare delle imposizioni fiscali che colpiscono, anche indirettamente, i prodotti degli altri Stati Membri in misura superiore rispetto ai prodotti nazionali similari.

La Commissione ha rilevato che il significato di tale norma è stato interpretato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, secondo la quale il divieto di cui al menzionato articolo 90 TCE è incompatibile anche con un'imposizione fiscale che, sebbene colpisca prodotti nazionali e prodotti di altri Stati Membri in ugual misura, genera un gettito monetario che viene destinato esclusivamente a vantaggio della produzione Italiana.

Nel caso di specie, la Commissione contesta la circostanza per cui il sovrapprezzo per onere nucleare, applicato dallo Stato italiano, costituisce un onere fiscale destinato a finanziare aiuti speciali riservati solo ai produttori italiani di energia rinnovabile, in quanto i maggiori introiti servono soltanto a compensare l'Enel per i costi legati all'abbandono della energia nucleare.

Le autorità italiane hanno affermato la legittimità dell'imposizione fiscale in questione, evidenziando, in via preliminare, come tali sovrapprezzii non “esistono più in quanto tali ma sono oggi identificati quali componente tariffaria A2 e A3... non configurabili quali oneri fiscali”. In secondo luogo, le autorità italiane hanno negato che il relativo gettito monetario venga destinato a vantaggio dei produttori italiani affermando che tale “finanziamento” non è concesso allo scopo di coprire costi di produzione, ma esclusivamente al fine di compensare le imprese italiane che hanno sopportato costi supplementari nello svolgimento di un servizio di interesse comune quale lo smantellamento delle centrali dismesse e chiusura del nucleare.

**Stato della Procedura**

Alla Messa in Mora, inviata il 30.3.2004 ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE), il Dipartimento del Tesoro del MEF ha risposto con nota del 29 luglio 2004 e il Ministero Attività Produttive ha risposto con nota del 26 luglio 2004. Entrambi hanno eccepito la non sussistenza della violazione dell'art. 90 del Trattato.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 26 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2003/2182 - ex art. 258 del TFUE**

“Accertamento risorse proprie e messa a disposizione”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze

**Violazione**

La Commissione europea contesta l'omissione del calcolo e della corresponsione al bilancio delle Comunità, per i periodi di esercizio dal 1998 al 2002, dei dazi doganali relativi all'importazione di materiali ad uso specificamente militare, con ciò contravvenendo all'art. 26 del Trattato CE, agli artt. 20 e 217 Reg. 2913/92 e al Reg. 1552/89 di applicazione della normativa sulle risorse proprie della Comunità. In particolare, l'art. 26 TCE dispone che la competenza normativa, in materia di dazi doganali, spetta esclusivamente al Consiglio delle Comunità, con conseguente estromissione dei singoli Stati Membri dalla possibilità di disapplicare tali tributi. Gli artt. 20 e 217 del Reg. 2913/92, nonché il Reg. 1552/89, inoltre, precisano che le tariffe doganali sono fissate in ambito comunitario e che, peraltro, le autorità nazionali debbono, non appena dispongono degli elementi necessari alla determinazione dell'imposta doganale dovuta, procedere alla contabilizzazione del relativo credito e alla sua iscrizione negli appositi registri contabili. Infine, ai sensi degli stessi articoli, l'importo dei tributi deve essere messo a disposizione delle Comunità su un dato conto corrente aperto presso il Tesoro ovvero presso altro organismo competente. La Commissione sottolinea, altresì, che pur avendo previsto, lo stesso Consiglio, la disapplicazione dell'imposta doganale sui prodotti ad uso militare, tale eccezione opera soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2003. L'Italia, invece, ha esteso l'esenzione dal prelievo doganale anche al periodo precedente al 1° gennaio 2003, relativamente a determinati prodotti che, a quel tempo, erano ancora soggetti al dazio per decisione del Consiglio delle Comunità. Con ciò, l'Italia avrebbe assunto un'iniziativa unilaterale in contrasto con le norme comunitarie di cui sopra. Le autorità italiane hanno invocato, in proposito, l'art. 296 TCE, che autorizzerebbe uno Stato Membro a derogare alle norme del Trattato, ove tale eccezione sia imposta dall'esigenza di tutelare gli interessi essenziali alla sicurezza dello Stato stesso: lo Stato Membro, quindi, potrebbe disapplicare il dazio comunitario, prescritto dall'art. 26 del Trattato CE e gravante l'importazione dei materiali bellici, per incentivare l'acquisto e, di conseguenza, potenziare la sicurezza nazionale. La Commissione ha replicato che il disposto dell'art. 296 TCE non può essere invocato, in ogni caso, per giustificare la deroga all'art. 26 del Trattato CE relativo ai tributi spettanti alle Comunità

**Stato della Procedura**

Il 15/12/2009 la Corte di Giustizia ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE), riunita la presente causa C-239/06 con quella iscritta al n. C- 387/05.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura implica effetti finanziari negativi, dovendo l'Italia versare al bilancio comunitario, a titolo di “risorse proprie”, i prelievi doganali elusi per gli esercizi 1998-2002, maggiorandoli degli interessi moratori.

**Scheda n. 27 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 1985/0404 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata riscossione di dazi doganali per importazioni di materiale ad uso civile e militare”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione dell'art. 26 TCE, degli artt. 20 e 217 del Reg. 2913/92 e delle disposizioni contenute nel Reg. 1552/89, per aver esentato dai dazi doganali, a decorrere dal periodo di esercizio 1998 sino a quello 2002, l'importazione di prodotti a doppio uso civile e militare. Tale condotta contrasterebbe: innanzitutto, con l'art. 26 TCE prima citato, in quanto lo stesso, avocando esclusivamente al Consiglio delle Comunità le decisioni in materia di dazi doganali, colpisce di illegittimità i provvedimenti unilaterali dei singoli Stati Membri; in secondo luogo con i citati articoli del Reg. 2913/92 ed il Reg. 1552/89 sopra menzionato, che impongono alle autorità nazionali di procedere, non appena dispongano degli elementi per la determinazione di un dazio, al computo e all'iscrizione in bilancio del relativo importo, quindi alla corresponsione del medesimo alle Comunità attraverso suo accreditamento su un conto corrente apposito. Da ultimo si è precisato che lo stesso Consiglio delle Comunità ha esonerato dal prelievo doganale, a mezzo Reg. 150/2003, i prodotti a duplice uso civile e militare e che, tuttavia, detto sgravio è stato fissato a far data esclusivamente dal 1° gennaio 2003, rimanendo impregiudicata la vigenza del dazio per i periodi di esercizio precedenti a tale termine. Il Governo italiano ha obiettato che l'esenzione dal tributo doganale si giustificherebbe in base all'art. 296 del Trattato CE, che autorizzerebbe l'adozione di misure nazionali in deroga al medesimo Trattato, quando esse risultino necessarie alla salvaguardia della “sicurezza” degli Stati Membri. Pertanto, in virtù dell'art. 296 TCE, sarebbe consentita la disapplicazione dell'art. 26 sopra menzionato e, di conseguenza, una soppressione del dazio sui materiali a “doppio uso”. Infatti lo sgravio dall'imposta, incoraggiando l'importazione di detti materiali, utili anche a fini militari, gioverebbe alla “sicurezza nazionale”, ricollegandosi, dunque, alle esigenze che l'art. 296 indica come idonee a limitare l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel Trattato stesso.

**Stato della Procedura**

Il 15/12/2009, successivamente all'entrata in vigore del TFUE, la Corte di Giustizia ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE, riunita la presente causa C-387/05 con quella iscritta nel Registro Generale della Corte al n. C-239/06.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato: qualora la Corte effettivamente accerti che per il periodo 1999-2003 sono rimaste eluse le imposte doganali sui materiali a “doppio uso”, esse dovranno essere corrisposte al bilancio comunitario con i relativi interessi moratori, in termini di “risorse proprie”.

**PAGINA BIANCA**

# Giustizia

**PAGINA BIANCA**

## Giustizia

Una sola procedura di infrazione rileva per il settore “giustizia” (n. 2009/2230 “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”), ancora ferma alla fase iniziale della “messa in mora” dello stadio “precontenzioso” disciplinato dall’art. 258 TFUE (già art. 226 TCE).

La procedura non assume rilevanza finanziaria per il bilancio dello Stato italiano.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/2230	Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati	MM	No

**Scheda 1 - Giustizia****Procedura di infrazione n. 2009/2230 - ex art. 258 del TFUE**

“Presunta non conformità al diritto comunitario della Legge n. 117/1988 sul risarcimento e responsabilità civile dei magistrati”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia

**Violazione**

La Commissione europea rileva l'incompatibilità con il diritto comunitario della Legge 117/88, relativa alla responsabilità civile dei magistrati per i danni cagionati nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie. Ai sensi della predetta normativa italiana, il soggetto che abbia subito un danno patrimoniale, ovvero morale inerente alla privazione della libertà personale, per effetto di un atto o comportamento di un magistrato, è legittimato a pretendere il relativo risarcimento da parte dello Stato (il quale si rivale a sua volta sul magistrato responsabile). Tuttavia, la pretesa risarcitoria, nei confronti dello Stato, non viene ammessa ognqualvolta il giudice abbia violato le norme giuridiche, ma solo ove, oltre al fatto oggettivo per cui il magistrato ha trasgredito alla prescrizione, sussistano gli ulteriori presupposti dell'avere, il medesimo, agito con “dolo” o con “colpa grave”, intesa questa come “grave” mancanza di prudenza, diligenza o perizia. Pertanto, la responsabilità dello Stato italiano, nei confronti delle vittime di violazioni di norme giuridiche (ivi comprese quelle comunitarie) da parte dei componenti dell'ordine giudiziario, viene esclusa per la maggior parte degli illeciti commessi. Rispetto a questi, infatti, il giudice agisce, di solito, con colpa “lieve” o “media” e quindi in assenza di dolo o colpa grave, ovvero senza colpa alcuna (pur sussistendo, anche in tali ipotesi, la ragionevole esigenza della vittima ad essere rilevata del danno ingiustamente sofferto). A ribadire la ristrettezza dell'ambito di operatività della responsabilità statale, per i comportamenti illegittimi dei suoi magistrati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, il comma 2 dell'art. 2 sottolinea che non può in ogni caso dare luogo a responsabilità l'attività logico-giuridica, che il magistrato esercita quando interpreta una norma e quando valuta il fatto o le prove. Al riguardo, la Commissione ritiene che - operando i limiti della responsabilità statale, in questo settore, anche in relazione alle violazioni di norme comunitarie - la legge 117/88 risulti incompatibile con il diritto comunitario medesimo, come precisato, in materia, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Al riguardo, si citano le sentenze “Brasserie du Pecheur” e “Factortame”, in cui si afferma la responsabilità dello Stato Membro per ogni violazione di norma comunitaria perpetrata da uno qualunque degli organi statuali (compresi, dunque, gli organi giudiziari), senza limitazione alle ipotesi di dolo o colpa grave e, peraltro, senza esclusione di detta responsabilità per le attività di interpretazione delle norme stesse. Sarebbe peraltro sufficiente, ai fini della rilevanza di tale responsabilità statale, che la norma comunitaria violata dall'organo pubblico sia attributiva di diritti ai singoli, che la violazione sia manifesta e che il danno sia riportabile causalmente alla violazione stessa, senza ulteriori requisiti (sentenza Kobler).

**Stato della Procedura**

In data 8/10/2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

# Lavoro e Affari Sociali

**PAGINA BIANCA**

## Lavoro e Affari Sociali

Il settore “lavoro e affari sociali” ricomprende, allo stato attuale, 13 procedure di infrazione, di cui n. 11 procedure basate su presunte violazioni del diritto comunitario e n. 2 procedure concernenti la presunta mancata attuazione di direttive nell’ordinamento nazionale.

Tali procedure si inscrivono in un arco di tempo esteso dal 2005 al 2009 e risultano ferme, in numero di 11, allo stadio “precontenzioso” ex art. 258 TFUE (già art. 226 TCE). Le restanti procedure n. 2005/2200 e n. 2005/2114, invece, sono già pervenute al passaggio della “messa in mora” della fase prettamente “contenziosa” ex art. 260 TFUE (già art. 228 TCE).

Soltanto la procedura n. 2005/2114 “Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne” è suscettibile di dispiegare effetti finanziari sul bilancio dello Stato. Tramite tale procedura la Commissione ha eccepito che la differenza di età pensionabile fra uomini e donne, come prevista per i dipendenti pubblici soggetti al regime INPDAP, risulta incompatibile con il principio della parità di retribuzione. Ai fini del superamento della medesima vertenza, le autorità italiane sono orientate alla predisposizione di una modifica della legislazione vigente, nel senso di innalzare l’età pensionabile delle pubbliche impiegate ai 65 anni di età già fissati per i pubblici impiegati. Di conseguenza, si determinerebbe una diminuzione della spesa sociale appostata nel bilancio dello Stato.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/4513	Trattato CE: Certificazione di bilinguismo per accedere al pubblico impiego nella Provincia di Bolzano	MM	No
Scheda 2 2009/4393	Requisiti richiesti per la partecipazione ad un concorso per l’assegnazione di alloggi a basso costo a studenti universitari	MM	No
Scheda 3 2009/0460	Mancato recepimento della direttiva 2006/54/CE relativa all’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego	MM	No

<b>Scheda 4</b> 2008/0678	Mancato recepimento della direttiva 2005/47/CE relativa all'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (EFT) sulle condizioni di lavoro	PM	No
<b>Scheda 5</b> 2007/4734	Abuso di contratti di formazione e di lavoro a tempo determinato	MM	No
<b>Scheda 6</b> 2007/4652	Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di licenziamenti collettivi	MM	No
<b>Scheda 7</b> 2006/4917	Non corretta trasposizione delle direttive 2002/73/CE e 2006/54/CE relative alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro	MM	No
<b>Scheda 8</b> 2006/2535	Parità di trattamento tra uomini e donne	PM	No
<b>Scheda 9</b> 2006/2441	Non corretta applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro	PM	No
<b>Scheda 10</b> 2006/2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza	MMC	No
<b>Scheda 11</b> 2005/2433	Non conformità della legislazione italiana con l'art 5.3 della Direttiva 2001/23/CE	SC C-561/07	No
<b>Scheda 12</b> 2005/2200	Prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri mobili – Direttive 92/57/CEE e 89/391/CEE	MM ex 260 C-504/06	No
<b>Scheda 13</b> 2005/2114	Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne	MM ex 260 C-46/07	Sì

**Scheda 1 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2009/4513 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattato CE: Certificazione di bilinguismo per accedere al pubblico impiego nella Provincia di Bolzano”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno

**Violazione**

La Commissione europea rileva l'incompatibilità con la normativa comunitaria - in particolare con l'art. 39 TCE sulla "libera circolazione dei lavoratori", nonché con la sentenza della Corte di Giustizia n. C-281/98 (caso Angonese) - del D.P.R. n. 752/1976, laddove definisce i requisiti di conoscenze linguistiche richiesti per l'accesso all'impiego pubblico nella Provincia di Bolzano. In particolare, la normativa nazionale prevede che il candidato venga previamente riconosciuto in possesso della conoscenza della lingua italiana e tedesca, in base ad un esame condotto da una o più commissioni nominate con decreto del Commissario del Governo di intesa con la Provincia. Al termine di tale esame, è previsto il rilascio di un "attestato", certificante il bilinguismo del candidato, senza il quale non è consentito accedere al pubblico impiego nel territorio sopra indicato. Peraltro, il Decreto stabilisce ancora che, sempre ai fini dell'assunzione nel pubblico impiego della Provincia di Bolzano, sia data precedenza ai candidati che risiedano da almeno due anni nella stessa provincia. In proposito, la Commissione rileva che, seppure l'ordinamento comunitario consente, ai datori di lavoro pubblici e privati di uno Stato Membro, di richiedere determinate conoscenze linguistiche ai cittadini di altro Stato Membro (art. 3, par. 1, Reg. 1612/68), tali requisiti non possono essere regolamentati in modo tale da comportare, di fatto, l'estromissione dei cittadini del secondo Stato dall'accesso alle posizioni lavorative del primo, pena la violazione del principio della libera circolazione delle persone, di cui all'art. 39 TCE. Tale assunto, peraltro, è stato già formulato nella sentenza resa dalla Corte di Giustizia sul caso "Angonese". Si ritiene quindi che la disciplina italiana implichia una discriminazione dei cittadini comunitari non italiani, in quanto le modalità richieste per l'accertamento del bilinguismo sono eccessivamente restrittive. Si esige, infatti, che il possesso del bilinguismo venga appurato solo nelle specifiche forme definite dal decreto (mediante concorso tenuto esclusivamente nel territorio di una sola provincia di un solo Stato Membro, corrispondenti, rispettivamente, alla Provincia di Bolzano e allo Stato italiano), mentre viene considerata inidonea qualsiasi altra modalità di accertamento prevista dalle legislazioni degli altri Stati della UE. Peraltro, risulterebbe incompatibile con la "libera circolazione delle persone" anche l'altra disposizione del decreto, con la quale si concede la preferenza, per l'ammissione al pubblico impiego nella provincia di Bolzano, ai soggetti ivi residenti da almeno due anni. Poiché tale qualifica sarebbe, nella maggior parte dei casi, riferibile solamente ai cittadini italiani, piuttosto che a quelli degli altri Stati comunitari, questi ultimi subirebbero un ulteriore limite alla loro libertà di circolazione.

**Stato della Procedura**

In data 8/10/2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 2 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2009/4393 - ex art. 258 del TFUE**

“Requisiti richiesti per la partecipazione a un concorso per l’assegnazione di alloggi a basso costo a studenti universitari”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Istruzione, Università e Ricerca.

**Violazione**

La Commissione europea, facendo riferimento al bando di concorso indetto dalla Provincia di Sondrio per l’anno 2008/2009, avente ad oggetto l’assegnazione di alloggi a basso costo in Milano a studenti universitari, eccepisce la violazione dell’art. 39 TCE sulla “libera circolazione delle persone”, nonché del Regolamento 1612/68, concernente i diritti dei lavoratori migranti e dei loro familiari. Nel caso di specie la Provincia di Sondrio - atteso che gli studenti provenienti da tale zona frequentano per lo più l’Università a Milano e che, in tal sede, gli alloggi sono reperibili solo a costi molto elevati – ha messo in concorso una serie di alloggi di cui è proprietaria, richiedendo agli studenti candidati il soddisfacimento, tra le altre, delle condizioni particolari inerenti, l’una, al possesso della cittadinanza italiana e, l’altra, alla residenza nel territorio della stessa Provincia di Sondrio per un periodo pregresso di almeno 5 anni. A tal proposito, la Commissione ha rilevato come il fatto, per cui la concessione dell’alloggio è stata subordinata all’esistenza dei due requisiti sopra menzionati, risulterebbe incompatibile con l’art. 39 del Trattato CE, che sancisce la “libertà di circolazione dei lavoratori” all’interno di tutti i Paesi aderenti alle Comunità europee. Tale principio è stato inoltre meglio specificato dal Reg. 1612/68, il quale stabilisce una serie di garanzie a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari, per evitare che i lavoratori di alcuni Stati Membri, pur ammessi formalmente ad operare in Stati Membri diversi, si trovino di fatto discriminati rispetto ai lavoratori locali e, quindi, scoraggiati a spostarsi per ragioni di lavoro. Di conseguenza la Commissione sostiene, alla luce del Reg. 1612/68, che i familiari dei lavoratori, migranti in uno Stato Membro e provenienti da altro Stato Membro, debbono essere ammessi a godere tutti i “vantaggi sociali” accordati dal primo Stato ai familiari dei lavoratori interni. Viene enunciato quindi il principio per cui i discendenti dei lavoratori migranti, purchè risiedano in qualsiasi parte dello Stato Membro di immigrazione, debbono essere equiparati, quanto a trattamenti socio-assistenziali, ai discendenti dei lavoratori interni. Per questo, prevedendo la Provincia di Sondrio, che fa parte dello Stato italiano, il vantaggio sociale dell’attribuzione di alloggi a basso costo in Milano in favore di studenti presso tale sede, detta previsione dovrebbe essere estesa a tutti i discendenti di lavoratori di altri Stati Membri – questi ultimi che lavorino o abbiano lavorato in Italia - che, residenti ovunque in Italia, vogliano frequentare l’università a Milano. Il requisito della residenza quinquennale nella Provincia di Sondrio sarebbe illegittimamente restrittivo e lederebbe, in ultima battuta, in quanto discriminerebbe i loro discendenti nella loro condizione di studenti, la libertà di circolazione, in Italia, dei lavoratori migranti da altri Stati Membri.

**Stato della Procedura**

In data 8 ottobre 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 3 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2009/0460 - ex art. 258 del TFUE**

"Mancato recepimento della direttiva 2006/54/CE relativa all'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero per le Pari Opportunità.

**Violazione**

La Commissione europea ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2006/54/CE.

Ai sensi dell'articolo 33 della Direttiva in questione, gli Stati membri mettono in vigore, previa consultazione delle parti sociali, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 agosto 2008 o provvedono, entro tale data, a che le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordo. Ove necessario per tener conto di particolari difficoltà, gli Stati Membri dispongono di un ulteriore anno al massimo per conformarsi alla presente direttiva.

Gli Stati Membri stessi, quindi, comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni di attuazione della direttiva stessa.

Alla data del 31 dicembre 2009, non venivano rilevati provvedimenti nazionali di recepimento della Direttiva in questione.

**Stato della Procedura**

In data 25 settembre 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE), cui non seguivano, fino al termine del secondo semestre 2009, provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva in questione. Con nota del Ministero dell'interno è stato rappresentato che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 ottobre 2009, aveva approvato in via preliminare lo schema di Decreto Legislativo predisposto nell'ambito dell'esercizio della delega conferita dalla Legge Comunitaria 2008 (art. 30 Legge 7 luglio 2009, n. 88), ai fini dell'attuazione della direttiva 2008/43/CE. Si precisa che in data 25 gennaio 2010 tale Decreto Legislativo è stato emanato (D. Lgs 5/2010), con il che la procedura in oggetto è stata archiviata nel corso dello stesso 2010.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura. L'attuazione del Decreto di recepimento della direttiva in oggetto dovrà essere realizzata mediante utilizzo delle mere risorse previste a legislazione vigente. In particolare, il Comitato Nazionale preposto all'espletamento dei compiti assegnati dal Decreto di attuazione, dovrà provvedervi avvalendosi soltanto delle risorse assegnate al Comitato medesimo dalla vigente legislazione.

**Scheda 4 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2008/0678 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata trasposizione della Direttiva 2005/47/CE, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2005/47/CE, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della Direttiva in questione, gli Stati Membri mettono in vigore, previa consultazione delle parti sociali, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 luglio 2008, o si accertano che, entro questa data, le parti sociali abbiano adottato le disposizioni necessarie per mezzo di accordi.

Gli Stati Membri stessi, quindi, comunicano immediatamente alla Commissione tali disposizioni.

Con nota del 1° ottobre 2008 la Commissione aveva già sollecitato le autorità italiane, con messa in mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE), a dare notizia dei provvedimenti adottati in attuazione della direttiva in oggetto. Alla lettera della Commissione non è stato dato seguito dalla Repubblica italiana.

Alla data del 31/12/2009, pertanto, non è stata rilevata l'adozione di provvedimenti nazionali di recepimento della Direttiva in questione.

**Stato della Procedura**

In data 25 giugno 2009 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 TCE (ora art. 258 del TFUE). In ogni caso, le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva in oggetto mediante Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 17, per cui si attende l'archiviazione della presente procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.